

MiFID II – Transmission Policy

Modalità di trasmissione degli ordini di
Copernico Sim Spa

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 Settembre 2019

SOMMARIO

PREMESSA	3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
1. SCOPO E OBIETTIVO DELLA TRANSMISSION POLICY	4
2. FATTORI DI ESECUZIONE	4
3. GERARCHIA DEI FATTORI DI ESECUZIONE	5
4. ISTRUZIONI DEI CLIENTI	5
5. SCELTA DELL'INTERMEDIARIO NEGOZIATORE	5
6. MONITORAGGIO DELLA TP	6
APPENDICE	7

Tabella n. 1 – Intermediari negozianti

Tabella n. 2 – Costi pagati agli intermediari in relazione al servizio di raccolta ordini

PREMESSA

Perseguimento del miglior risultato possibile per il cliente

Ai sensi dell'art. 27, par. 1, della Direttiva 2014/65/UE (di seguito, anche solo, "MiFID II"), la Sim è tenuta ad adottare misure sufficienti per ottenere, allorché esegue ordini, il miglior risultato possibile per i propri clienti, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni e della natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. Tuttavia, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, l'impresa di investimento è tenuta ad eseguire l'ordine seguendo tali istruzioni.

Operatività con clientela al dettaglio

Quando l'impresa di investimento esegue un ordine per conto di un "cliente al dettaglio", il migliore risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I principali riferimenti normativi in materia sono i seguenti:

- Direttiva 2014/65/UE ("MiFID II")¹
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")²
- Regolamento delegato n. 565/2017³
- Regolamento Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari")⁴.

¹ Cfr. obblighi informativi previsti dall'art. 24, par. 4: "Ai clienti o potenziali clienti sono fornite tempestivamente informazioni appropriate sull'impresa di investimento e i relativi servizi, gli strumenti finanziari e le strategie di investimento proposte, le sedi di esecuzione e tutti i costi e oneri relativi".

² Cfr. art. 6, comma 2, lett. a).

³ Cfr. art. 65 (Dovere delle imprese di investimento che effettuano la gestione del portafoglio e la ricezione e trasmissione degli ordini di agire nel migliore interesse del cliente). Si veda altresì, in riferimento alla cd. "Gestione degli ordini dei clienti", quanto indicato agli artt. 67, 68 e 69

⁴ Cfr. artt. 47 – 51

1. SCOPO E OBIETTIVO DELLA TRANSMISSION POLICY

Ai sensi dell'art. 27, par. 4, della MiFID II (e, in Italia, degli artt. 47 – 51 del Regolamento Intermediari), la Sim, allorché presta i servizi di investimento per i quali è stata autorizzata, deve definire e attuare una strategia di esecuzione degli ordini che le consenta di ottenere, in riferimento agli ordini della propria clientela, il miglior risultato possibile.

Poiché per l'esecuzione degli ordini della propria clientela la Banca si avvale di intermediari negoziatori, nel presente documento sono indicate le strategie di trasmissione degli ordini a tali soggetti, tenuto conto dei diversi servizi di investimento prestati.

A tal fine, la Sim ha predisposto la presente "Transmission Policy" (di seguito, anche solo "TP"), nella quale sono indicate le strategie di trasmissione degli ordini adottate con riferimento ai servizi di investimento prestati, che si impegna ad applicare in tutte le manifestazioni dei relativi contratti.

Nella gestione degli ordini della clientela, la Sim applica procedure e dispositivi che assicurano un'esecuzione rapida, equa ed efficiente di tali ordini.

2. FATTORI DI ESECUZIONE

Gli ordini per il mercato sono trasmessi dalla Sim agli intermediari negoziatori tramite sistemi di comunicazione elettronica o telefonicamente.

L'intermediario negoziatore di volta in volta interessato provvede a dar seguito alle disposizioni ricevute dalla SIM, inoltrandole al mercato di riferimento sulla base della propria politica di esecuzione, tesa ad assicurare il raggiungimento del miglior risultato per il cliente nel rispetto della disciplina stabilita dalla MiFID II.

E' possibile che, in taluni casi, l'intermediario negoziatore al quale la Sim ha inoltrato l'ordine faccia a sua volta ricorso ad un ulteriore negoziatore, nel rispetto della propria strategia di trasmissione degli ordini.

Allo scopo di assicurare il miglior risultato possibile per il cliente, ai fini della trasmissione degli ordini e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 27, par. 1, della MiFID II, la SIM prende in considerazione i seguenti "fattori di esecuzione":

- Prezzo;
- Costi;
- Rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento;
- Dimensioni e natura dell'ordine;
- Ogni altra considerazione pertinente.

Selezione dell'intermediario negoziatore

Le caratteristiche aggiuntive che vengono valutate dalla Sim nel processo di selezione di un intermediario negoziatore sono:

- Standing e reputazione,
- Solidità patrimoniale,
- Possesso di un'adeguata esperienza, conoscenza e competenza a livello di mercati e di

strumenti finanziari, per quanto coerenti con le esigenze della Banca e con i servizi d'investimento da essa prestati,

- Adeguatezza della struttura organizzativa ai fini dello svolgimento dell'incarico.
-

3. GERARCHIA DEI FATTORI DI ESECUZIONE

La Sim attribuisce un ordine di importanza ai fattori di esecuzione sopra indicati, prendendo in considerazione le caratteristiche dei seguenti elementi:

- Clientela interessata;
- Tipologia di ordine conferito;
- Strumenti finanziari oggetto della disposizione;
- Sedi di esecuzione verso le quali l'ordine può essere diretto.

In attuazione della vigente normativa, per la definizione del costo di esecuzione di un ordine riferito a clientela al dettaglio, la Sim tiene conto del cosiddetto "corrispettivo totale", costituito dalla somma del prezzo dello strumento finanziario e dei costi relativi alla sua esecuzione.

I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine (comprese le competenze della sede di esecuzione) e alla relativa compensazione e regolamento, nonché qualsiasi altra competenza pagata a terzi in riferimento all'esecuzione della disposizione.

Fattori diversi dal "corrispettivo totale" possono prevalere rispetto a quest'ultimo soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il migliore risultato possibile in termini di "corrispettivo totale".

4. ISTRUZIONI DEI CLIENTI

Raccolta ordini

Ancorché sia connesso al servizio di consulenza e limitato ai soli strumenti finanziari resi disponibili all'interno di uno specifico "paniere" (preliminarmente definito dal Comitato Investimenti della Sim), per tale servizio è previsto contrattualmente che il cliente possa conferire alla Sim, sia pure limitatamente alle disposizioni di vendita, disposizioni autonome vincolanti, non derivanti da precedenti raccomandazioni specifiche.

5. SCELTA DELL'INTERMEDIARIO NEGOZIATORE

Al fine di ricercare il miglior risultato possibile per il cliente, la Sim ha selezionato un unico intermediario negoziatore, Banca Sella Holding -BSH (al quale verranno trasmessi gli ordini dei clienti per il tramite di Banca Sella Spa), ai sensi del considerando n. 100 del Regolamento delegato n. 565/2017, ritenendolo adeguato a permettere sistematicamente il raggiungimento del miglior risultato possibile per la propria clientela e potendosi attendere che tale negoziatore possa permettere di ottenere per la suddetta clientela risultati analoghi a quelli che potrebbe ragionevolmente aspettarsi utilizzando per l'esecuzione entità alternative.

Tale aspettativa si è basata sulla preventiva analisi della politica di esecuzione del negoziatore

BSH e di un'analisi interna della quale si riportano di seguito gli aspetti più rilevanti:

- 1) La Sim, nello svolgimento del servizio di ricezione e trasmissione ordini, tratta sul mercato secondario esclusivamente strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati (in relazione ai quali vi è la ragionevole presunzione della "best execution" in termini di prezzo, probabilità e rapidità di esecuzione).
- 2) Il negoziatore selezionato è un soggetto che presta il servizio di esecuzione degli ordini per altri intermediari che svolgono un'attività analoga a quella della Sim.
- 3) Il negoziatore selezionato, oltre alla numerosità delle sedi di esecuzione alla quali accede direttamente, ha dimostrato nel tempo una forte disponibilità ad adeguare la propria strategia di esecuzione in relazione alle esigenze via via pervenute dalla clientela di Banca Sella Spa, tra cui Copernico Sim.
- 4) Il fatto che esistano pregressi rapporti di collaborazione con il negoziatore selezionato tramite Banca Sella Spa, sia in chiave commerciale che tecnico-operativa, rende possibile beneficiare di sinergie relative all'integrazione dei sistemi di negoziazione con conseguenti vantaggi in termini di efficienza del servizio di ricezione e trasmissione ordini.

Nelle tabelle in appendice sono indicati rispettivamente i fattori di esecuzione considerati in riferimento ai servizi di investimento prestati (cfr. Tabella n. 1) e i costi applicati dal negoziatore in relazione al servizio di raccolta ordini (cfr. Tabella n. 2)

Il cliente può far richiesta alla Sim di prendere visione delle tariffe vigenti per l'operatività connessa alla trasmissione degli ordini agli intermediari terzi negozianti.

6. MONITORAGGIO DELLA TP

La Sim si impegna a riesaminare la presente Transmission Policy su base annuale ovvero al verificarsi di circostanze tali da influire sulle possibilità di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente.

La Banca sottopone a monitoraggio il livello di efficacia delle misure di trasmissione adottate, verificando la qualità di esecuzione degli ordini da parte dell'intermediario selezionato ed intervenendo, laddove necessario, al fine di correggere le carenze eventualmente rinvenute nella rispettiva strategia di esecuzione.

Eventuali anomalie sono prontamente segnalate al responsabile della funzione di conformità.

APPENDICE

Tabella n. 1 – Intermediari negozianti

Fattori di esecuzione	Categorie di strumenti finanziari		Intermediari
<p>RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Corrispettivo totale 2. Rapidità di esecuzione e di regolamento 3. Probabilità di esecuzione e di regolamento 4. Oggetto dell'ordine 5. Dimensione dell'ordine 	Azioni	Italia	BANCA SELLA HOLDING
		USA	
		Svizzera	
		UK	
		Xetra	
		Euronext	
	Obbligazioni	MOT	
		Euro TLX	
		Hi-Mtf	
	ETF	Italia	
	Certificates	Italia (SEDEX)	

Tabella n. 2 – Costi pagati agli intermediari in relazione al servizio di raccolta ordini

TIPO STRUMENTO	MERCATO	COMMISSIONE	MINIMO
Azioni	Italia		
	USA		
	Svizzera		
	Xetra		
	Euronext		
Obbligazioni	MOT		
	Euro TLX		
	OTC		
ETF	Italia		
Certificates ^o	Italia (SEDEX)		
	Fuori Mercato		
	Euwax		